



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE



ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 12097 P.G. NELLA SEDUTA
DEL 17/04/1970 - MODIFICATO CON DELIBERAZIONI N. 3025 P.G. NELLA SEDUTA DEL 25/01/1985 -
N. 25598 P.G. NELLA SEDUTA DEL 19/02/1988 - MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 6822 P.G. NELLA SEDUTA DEL 13 MARZO 1989

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Definizione del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente viene espletato per il trasporto di persone, anche con bagaglio a mano, a mezzo di autovetture o di autobus stazionanti a disposizione dei clienti nelle apposite rimesse e muniti delle prescritte autorizzazioni in conformità delle norme vigenti.

Art. 2

Commissione Consultiva

Un'apposita Commissione ha il compito di esprimere il proprio parere nei casi indicati nel presente regolamento e - su richiesta del Sindaco - per qualsiasi altra questione relativa al servizio.

La Commissione è così composta:

- a) dall'Assessore al Commercio - ISTAT - Mercati - presidente;
- b) dall'Assessore alla Viabilità;
- c) da un rappresentante della Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile;
- d) da un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- e) da tre rappresentanti della categoria degli autonoleggiatori.

I due Assessori sono membri di diritto, mentre quelli di cui alle lettere c) e d) vengono nominati dal Consiglio comunale, su designazione rispettivamente della Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile e della Camera di Commercio.

I membri di cui alla lettera e) vengono scelti dal Consiglio comunale su terne di persone designate, su richiesta del Comune, dalle Organizzazioni Sindacali - a livello provinciale - delle imprese artigiane.

I componenti elettivi della Commissione restano in carica per la durata di cinque anni e comunque decadono con lo scadere del Consiglio comunale che li ha nominati.

Art. 3

Determinazione del numero degli autoveicoli

La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 2, determina il numero degli autoveicoli da destinarsi al servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 113 R.D. 8.12.1933, n. 1740.

Art. 4 Tariffe

Su proposta della Commissione di cui all'art. 2, la Giunta comunale stabilisce le tariffe massime da applicarsi per il servizio di noleggio con conducente, in base al tipo dell'autoveicolo e al chilometraggio. In particolare, le tariffe relative agli autobus devono rispettare quelle minime proposte dall'Associazione di categoria ed approvate dalla Giunta regionale.

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti delle tariffe eventualmente stabilite ai sensi del comma precedente.

CAPO II NORME PER LE LICENZE DI ESERCIZIO E PER IL SERVIZIO DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 5 Licenze di esercizio

Il servizio di autonoleggio con conducente è esercitato previo rilascio, da parte del Sindaco, di un'apposita licenza di esercizio per ogni autoveicolo destinato al servizio stesso.

Sulla predetta licenza vengono riportati le generalità e la residenza del titolare, il tipo dell'autoveicolo, il numero della targa di riconoscimento dello stesso, la sede della rimessa.

Ogni variazione del luogo di residenza o della rimessa deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio Commercio, ISTAT, Mercati, del Comune.

Il numero massimo delle licenze comunali di cui può essere titolare una medesima persona fisica o giuridica è fissato in cinque per gli autobus e cinque per le autovetture solo nei casi di assegnazione per concorso anche se i concorsi sono effettuati in tempi diversi.

Il titolare della predetta licenza, prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere altresì munito delle autorizzazioni di cui all'art. 86 del T.U. 18.6.1931, n. 773, oppure, in base all'art. 158 del R.D. 6.5.1940, n. 635, del certificato di cui all'art. 121 del citato Testo Unico se proprietario di un solo autoveicolo che conduca personalmente.

Non può concedersi licenza a chiunque:

- 1) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- 2) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956, n. 1423; 31.5.1965, n. 575; 13.9.1972, n. 646; 12.10.1982, n. 726;
- 3) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267;

- 4) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune di Bergamo, sia - ove risulti - da parte di altri Comuni;
- 5) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- 6) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Nel caso di cessazione dell'attività, la licenza va restituita al Comune.

Art. 6 Espletamento del servizio

Gli autoveicoli devono essere condotti personalmente dal titolare della licenza, oppure da altra persona in nome e per conto del medesimo, munita della patente di guida idonea e del certificato di abilitazione professionale (CAP).

A pena di decadenza della licenza, il mancato espletamento del servizio per motivi di salute non può superare 6 mesi per ogni periodo di un anno di servizio, mentre la sostituzione per riconosciuta forza maggiore non può superare giorni 60 per ogni periodo di mesi 12 di servizio.

Art. 7 Domanda per il rilascio della licenza

Non appena si rendono disponibili una o più licenze di esercizio per autovetture o per autobus, il Sindaco le pone a concorso separatamente per ciascuna delle predette categorie di autoveicolo, invitando gli interessati - con apposito avviso da affiggersi all'albo pretorio e da pubblicarsi per estratto sui quotidiani cittadini - a presentare, entro il termine perentorio di giorni 30, domanda in bollo nella quale siano indicati:

- a) il nome e il cognome dell'aspirante;
- b) il luogo di nascita e di residenza;
- c) il luogo del proprio domicilio;
- d) l'età, che non deve essere inferiore ad anni 21, per quanto riguarda gli autobus non superiore ad anni 60;
- e) il possesso della cittadinanza italiana;
- f) il numero di codice fiscale;
- g) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 5;
- h) il possesso della patente di abilitazione alla guida di categoria B o superiore (nel caso che si tratti di autovettura) o di categoria D o superiore (nel caso si tratti di autobus), nonché del prescritto certificato di abilitazione professionale; oppure l'impegno di affidare la guida dell'autoveicolo a terzi che siano in possesso della patente e del certificato predetto;
- i) abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuto; oppure da esperienza pratica di almeno 3 anni alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio di autobus (titolo richiesto solo in caso di licenza per autobus);

- k) il numero delle licenze richieste, precisando se il servizio verrà svolto con autovettura o con autobus;
- l) l'impegno di destinare nel territorio del Comune di Bergamo un adeguato locale ad autorimessa;
- m) la titolarità o meno di altre licenze di autonoleggio con conducente rilasciate dal Comune di Bergamo, ai fini del 4° comma dell'art. 5.

Qualora l'aspirante non fosse una persona fisica, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante.

Alla domanda dovranno essere allegati - in originale o in copia autentica ed in competente bollo - gli eventuali titoli di preferenza, di cui all'articolo successivo, che dovranno riferirsi al richiedente.

Art. 8 Titoli preferenziali

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello delle licenze disponibili, è data preferenza nell'ordine sottoindicato, purché i relativi titoli non siano acquisiti successivamente alla data dell'avviso di cui all'art. 7:

A) per gli autobus:

- a) a titolari di licenza da noleggio autobus con conducente, con riferimento a singoli autobus e che intendano ampliare il parco;
- b) a cooperative o consorzi di imprese del settore del trasporto di persone;
- c) a concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone (servizio pubblico di linea);
- d) a titolari di licenza da noleggio con conducente mediante autovettura;
- e) a titolari di licenza di taxi;
- f) ad autisti di autobus in servizio pubblico di linea;
- g) ad autisti in nome e per conto di titolari di licenza di autonoleggio.

I titoli sopraelencati vengono valutati in rapporto alla maggiore durata delle rispettive attività e qualifiche.

La qualifica di autista di cui alle lettere f) e g) deve essere provata mediante l'esibizione del libretto di lavoro o documento equipollente.

B) per le autovetture:

- a) a titolari di licenza da noleggio con conducente mediante autovettura o autobus;
- b) a cooperative o consorzi di imprese del settore del trasporto di persone;
- c) a concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone (servizio pubblico di linea).

I titoli sopraelencati vengono valutati in rapporto alla maggiore durata delle rispettive attività e qualifiche.

In assenza delle condizioni di cui al comma precedente, si applica quanto stabilito per gli autobus ad eccezione della lettera d).

Sia per il caso A) che per il caso B), quando la preferenza non può essere stabilita in base ai criteri suindicati per parità di requisiti, avrà la precedenza l'aspirante avente la

residenza o la sede legale in Bergamo; a parità anche di questo titolo, si procederà al sorteggio.

Art. 9

Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria

La Commissione Consultiva, scaduto il termine di cui all'art. 7, provvede all'esame delle domande e alla valutazione dei titoli preferenziali secondo punteggi stabiliti preventivamente nel rispetto dell'ordine previsto dall'articolo precedente.

Quindi, tenendo conto dei punteggi attribuiti, forma - distintamente per gli autobus e per le autovetture - due apposite graduatorie, in conformità alle quali propone al Sindaco il rilascio delle licenze disponibili in ragione di una per ciascun concorrente.

Nel caso in cui, a seguito di tali assegnazioni, risultasse ancora disponibile un certo numero di licenze, le stesse verranno ripartite, tra gli aspiranti che abbiano richiesto più di una licenza, in ragione direttamente proporzionale al punteggio da ciascuno conseguito, fermo restando il limite di cui al 4° comma dell'art. 5.

Art. 10

Documentazione per il rilascio della licenza

Il Sindaco, tenuto conto delle graduatorie di cui all'articolo precedente inviterà gli interessati a produrre, a pena di decadenza, i seguenti documenti entro 60 giorni dalla relativa comunicazione:

- a) certificato di nascita e di cittadinanza italiana, (in carta legale), tranne che nel caso di cui agli artt. 2, 5 e 10 (2° comma) della legge 4.1.1968, n. 15;
- b) carta di circolazione dell'autoveicolo intestata al richiedente, da ottenersi presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile previo rilascio di apposito nulla/osta da parte del competente ufficio comunale;
- c) contratto di assicurazione per la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autoveicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia;
- d) contratto di affitto o titolo di proprietà dei locali che il richiedente intende destinare ad autorimessa;
- e) idonea documentazione - nel caso di licenza per autobus - relativamente al possesso di:
 - 1) capacità finanziaria certificata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino, aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
 - 2) abilitazione professionale, desunta dalla frequenza con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuto; oppure da esperienza pratica di almeno 3 anni alle dipendenze di un operatore di servizio di noleggio di autobus;
 - 3) adeguato organico di personale per la gestione dei servizi.

Qualora il richiedente non fosse una persona fisica, in luogo del certificato di nascita, dovrà essere adibito l'atto costitutivo o atto equivalente, dal quale dovranno risultare le generalità del legale rappresentante.

L'aspirante, che intenda ottenere altra licenza di esercizio oltre a quella di cui sia già titolare, è dispensato dalla produzione dei documenti di cui alle precedenti lettere a) e d).

L'assenza degli impedimenti previsti dal penultimo comma dell'art. 5 e la buona condotta sono accertate d'ufficio.

Art. 11 **Subentro nella licenza per atto tra vivi**

La licenza è strettamente inerente al soggetto che ne è titolare. Peraltro é consentito il subentro nella licenza da parte di altro soggetto, al quale sia stata trasferita la proprietà del veicolo, e non prima che siano trascorsi 5 anni dal rilascio della licenza stessa al cedente. E' tuttavia consentita la cessione prima di tale termine limitatamente alle licenze di autovettura da noleggio con conducente:

A) qualora il cedente sia una persona fisica:

- a) al raggiungimento del 60° anno di età;
- b) in caso di invalidità permanente, non contratta prima del rilascio della licenza e tale da impedire l'esercizio dell'attività a giudizio della Commissione medica provinciale prevista dall'art. 81 del D.P.R. 15.6.1959, n. 393, e dall'art. 481 del relativo regolamento.

B) qualora il cedente sia una società o un ente munito di personalità giuridica:

- a) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione;
- b) in caso di fusione o incorporazione ai sensi dell'art. 2501 del Codice Civile.

Chi intende subentrare deve presentare al Sindaco apposita domanda in conformità all'art. 7, dimostrando la sussistenza delle condizioni di cui al 1° comma del presente articolo.

Il Sindaco accerta la buona condotta e l'assenza degli impedimenti previsti dal penultimo comma dell'art. 5; quindi - sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2 - comunica all'interessato l'esito della valutazione, assegnando, in caso positivo, il termine di cui all'art. 10 per la presentazione dei documenti indicati.

Art. 12 **Voltura della licenza per causa di morte**

Qualora la licenza sia intestata a ditta individuale, in caso di decesso del titolare, la licenza medesima è trasferita all'erede (o agli eredi, costituiti in società legalmente riconosciuta) oppure ad altra persona designata concordemente dagli eredi stessi. A tale scopo il subentrante deve presentare - a pena di decadenza - apposita domanda entro 6 mesi (salvo proroga per comprovati motivi di forza maggiore) dal decesso del titolare allegando copia del testamento o - in mancanza di questo - l'atto notorio o copia della dichiarazione di successione presentata all'ufficio di registro.

Si applicano, al riguardo gli ultimi due commi dell'art. 11.

Qualora tra gli eredi risulti un minore si dovrà allegare anche l'apposita autorizzazione del Giudice Tutelare e il tutore subentrerà nella titolarità della licenza sino al

compimento del 18° anno di età da parte del minore; dopo di che si procederà alla volturazione a favore di quest'ultimo, fermo restando che fino al compimento del 21° anno dovrà avvalersi di personale dipendente, in possesso della prescritta patente di guida e del certificato di abilitazione professionale.

Art. 13

Rinnovo e vidimazione della licenza

La licenza comunale di esercizio di noleggio con conducente è valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata ed è rinnovabile per ciascun successivo anno solare da parte del Sindaco a seguito di presentazione, entro il mese di gennaio, di apposita domanda in carta legale ed esibizione dei documenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10, salvi gli eventuali accertamenti d'ufficio per verificare che l'interessato sia in possesso degli altri requisiti (autorizzazione di P.S., disponibilità dell'autorimessa, ecc.).

Art. 14

Autoveicoli in circolazione

Nell'esercizio dell'attività di noleggio il titolare della licenza è obbligato a conservare, a bordo, la seguente documentazione, oltre ai documenti di circolazione richiesti dalla legge:

- a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- b) copia autenticata della licenza comunale di noleggio;
- c) per i soli autobus, il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'Associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno.

Ciascun autoveicolo deve inoltre essere munito di un contachilometri, nonché di una targa recante la dicitura "noleggio con conducente", da applicarsi all'esterno nella sua parte posteriore.

Art. 15

Sostituzione dell'autoveicolo e del personale

L'eventuale sostituzione dell'autoveicolo indicato nella licenza è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco, essa viene rilasciata su istanza del titolare del servizio ed a seguito di collaudo del nuovo autoveicolo da parte della Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile e del rilascio del certificato di cui all'art. 121 del T.U. di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, ove richiesto.

Ogni variazione del personale abilitato all'espletamento del servizio deve essere comunicata al Sindaco entro 15 giorni.

Art. 16
Disinfezione periodica degli autoveicoli

Gli autoveicoli dovranno essere sottoposti a disinfezione presso il competente ufficio dell'U.S.S.L. con periodicità almeno annuale e in ogni caso quando si abbia comunque avuto notizia di aver trasportato persone affette da malattie infettive.

Art. 17
Visite di controllo degli autoveicoli

Gli autoveicoli potranno essere sottoposti a visita di controllo da parte degli Uffici Commercio - ISTAT - Mercati e del Comando Vigili Urbani per disposizioni del Sindaco, con lo scopo di verificare la scrupolosa osservanza di tutte le norme del presente regolamento, ad eccezione di qualsiasi accertamento di natura tecnica.

Qualora infatti si avesse fondato motivo di ritenere che un autoveicolo non risponda più ai requisiti tecnici per i quali ottenne la carta di circolazione, si provvederà - ai sensi dell'art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740 - a darne notizia alla Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 65 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, previa diffida del Sindaco a provvedere entro un congruo termine, sarà disposta la sospensione della licenza mediante ritiro della medesima fino a quando il titolare non avrà provveduto alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo che dovrà comunque avvenire entro un termine non superiore a tre mesi.

Art. 18
Visite di controllo per accertata o presunta inidoneità alla guida

Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il conducente di un autoveicolo in servizio di autonoleggio non si trovi più nelle condizioni di idoneità fisio-psichica prevista dalla legge per condurre autoveicoli, gli incaricati della vigilanza di cui al successivo art. 28 ne danno comunicazione alla Prefettura ed alla Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile per gli accertamenti di competenza, ai fini di cui all'art. 89 del T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

Ove invece si tratti di infermità che, per la loro durata o natura, potrebbero comunque pregiudicare il regolare andamento del servizio a giudizio dell'U.S.S.L., il Sindaco ordina la sospensione della validità della licenza, invitando il titolare della stessa ad affidare - salva la facoltà di revoca di cui alla lettera f) del successivo art. 25 - la conduzione del servizio ad altra persona idonea.

Art. 19
Diritto al servizio

Il titolare della licenza non potrà rifiutare il servizio a chiunque lo richieda, salvo precedente prenotazione da parte di altro richiedente.

CAPO III
NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 20
Doveri generali dei conducenti

I conducenti di autoveicoli in servizio di autonoleggio da rimessa, oltre ad osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti e tutte le altre norme dettate dall'Autorità comunale, hanno l'obbligo:

- a) di tenere un contegno corretto in ogni circostanza;
- b) di stare nei pressi della rimessa, ove è in sosta l'autoveicolo, durante l'orario stabilito ai sensi dell'art. 96 T.U. 18 giugno 1931, n. 773;
- c) di curare che il veicolo sia sempre in condizioni di partire appena venga richiesto il servizio e che il relativo contachilometri funzioni regolarmente.

Art. 21
Atti vietati ai conducenti

Oltre ai divieti di cui all'art. 57 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è proibito lo stazionamento degli autoveicoli sulla strada ed aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

Deroghe al predetto divieto potranno essere autorizzate dal Sindaco di volta in volta in relazione a contingenti esigenze di pubblico interesse.

Ai conducenti è inoltre vietato:

- 1) ammettere sull'autoveicolo, in qualsiasi momento, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il loro permesso;
- 2) tenere sull'autoveicolo cose ingombranti o animali;
- 3) adibire l'autoveicolo alla vendita od esposizione di merci ed a qualunque altro uso diverso da quello al quale è destinato;
- 4) fare schiamazzi, usare espressioni o tenere atteggiamenti volgari o sconvenienti;
- 5) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.

Art. 22
Atti vietati agli utenti del servizio

E' vietato agli utenti del servizio:

- 1) di far uso, per salire o scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
- 2) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- 3) compiere atti contrari alla decenza;
- 4) fare schiamazzi o rumori molesti;
- 5) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- 6) mangiare e bere sull'autoveicolo sia in viaggio che in sosta.

Art. 23 Reclami

Chiunque abbia motivo di lamentarsi del servizio di cui trattasi può - per iscritto - presentare reclamo al Sindaco tramite l'Ufficio Commercio - ISTAT - Mercati del Comune.

CAPO IV SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA

Art. 24 Sospensione della licenza di esercizio (ex art. 21)

Il Sindaco, sentito l'interessato e il parere della Commissione di cui all'art. 2, ha la facoltà di sospendere la licenza di esercizio in rapporto alla gravità dell'infrazione accertata e fino al massimo di giorni 30, nel caso in cui:

- a) sia stato sostituito l'autoveicolo senza preventiva autorizzazione;
- b) non sia stata effettuata la disinfezione dell'autoveicolo, come prescritto dall'art. 16;
- c) non siano state osservate, entro il termine massimo di tre mesi previsto dall'art. 17, le prescrizioni impartite per portare l'autoveicolo in condizioni di efficienza o di idoneità al servizio;
- d) sia stato effettuato ingiustificatamente un percorso più lungo di quello richiesto dal cliente;
- e) sia stata pronunciata condanna - con sentenza passata in giudicato - a carico del conducente dell'autoveicolo adibito al servizio per un reato contravvenzionale per il quale è prevista anche la pena dell'arresto o per un reato colposo, entrambi inerenti alla circolazione stradale;
- f) sia stato intrapreso altro mestiere o attività, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio, da parte del titolare della licenza;
- g) non siano state osservate per almeno due volte le prescrizioni di cui al precedente art. 21;
- h) sia stata chiesta una somma maggiore di quella fissata dall'eventuale tariffa.

Art. 25 Revoca della licenza

La licenza è soggetta a revoca, allorché il soggetto che ne fruisce:

- a) venga a trovarsi in una delle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 5;
- b) contravvenga agli obblighi di cui al precedente art. 14, previa diffida scritta;
- c) non osservi reiteratamente l'obbligo di comunicare al Comune le intervenute variazioni del personale di cui al 2° comma dell'art. 15;
- d) abbia subito - negli ultimi 36 mesi - sospensioni della licenza per un periodo complessivo non inferiore a 60 giorni;
- e) abbia affidato la guida dell'autoveicolo a persona non munita della prescritta patente di guida e del certificato di abilitazione professionale;
- f) abbia interrotta ingiustificatamente il servizio per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi.

La revoca viene decisa, sentito l'interessato, con provvedimento del Sindaco ed ha effetto dalla data di notifica all'interessato stesso.

Art. 26
Sospensione cautelativa della licenza

Per la particolare gravità dei fatti di cui agli artt. 24 e 25, il Sindaco potrà sospendere provvisoriamente la licenza di esercizio con effetto immediato e senza obbligo di sentire l'interessato, in attesa di adottare i relativi provvedimenti in via definitiva.

Art. 27
Decadenza della licenza

La licenza di esercizio decade nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio entro 90 giorni dalla data della notizia del rilascio della licenza, salva la facoltà per il Sindaco di concedere - su motivata richiesta della parte - eventuali proroghe al termine predetto;
- b) per mancata presentazione al Comune, nonostante apposito avviso, della domanda di rinnovo della licenza entro il termine di cui al precedente art. 13;
- c) per il venire meno - in tutto o in parte - delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio della licenza o quando sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero comportato il diniego della licenza stessa;
- d) per diniego o revoca della licenza di cui all'art. 86 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, o del certificato d'iscrizione previsto dall'art. 121 del citato Testo Unico.

La decadenza viene dichiarata, sentito l'interessato, con provvedimento del Sindaco ed ha effetto dalla data di notifica all'interessato.

CAPO V
NORME FINALI

Art. 28
Competenza della Regione Lombardia

Le deliberazioni relative al numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, come pure quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento, debbono essere sottoposte all'approvazione della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

Art. 29
Vigilanza e sanzioni

Le violazioni delle norme relative alla disciplina del servizio sono accertate - oltre che dagli organi di polizia - dai funzionari dell'Ufficio Commercio - ISTAT - Mercati del Comune all'uopo incaricati dal Sindaco.

Le infrazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato, sono soggette, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui al capo precedente, alle sanzioni amministrative di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 30

Rinvio ad altre norme legislative e regolamentari

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale, di cui al D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e al R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, nonché alla L.R. 31 gennaio 1987, n. 9, e alle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI		pag. 1
Art. 1	Definizione del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente	“ 1
Art. 2	Commissione Consultiva	“ 1
Art. 3	Determinazione del numero degli autoveicoli	“ 1
Art. 4	Tariffe	“ 2
CAPO II - NORME PER LE LICENZE DI ESERCIZIO E PER IL SERVIZIO DEGLI AUTOVEICOLI		pag. 2
Art. 5	Licenze di esercizio	“ 2
Art. 6	Espletamento del servizio	“ 3
Art. 7	Domanda per il rilascio della licenza	“ 3
Art. 8	Titoli preferenziali	“ 4
Art. 9	Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria	“ 5
Art. 10	Documentazione per il rilascio della licenza	“ 5
Art. 11	Subentro nella licenza per atto tra vivi	“ 6
Art. 12	Voltura della licenza per causa di morte	“ 6
Art. 13	Rinnovo e vidimazione della licenza	“ 7
Art. 14	Autoveicoli in circolazione	“ 7
Art. 15	Sostituzione dell'autoveicolo e del personale	“ 7
Art. 16	Disinfezione periodica degli autoveicoli	“ 8
Art. 17	Visite di controllo degli autoveicoli	“ 8
Art. 18	Visite di controllo per accertata o presunta inidoneità alla guida	“ 8
Art. 19	Diritto al servizio	“ 8
CAPO III - NORME DI COMPORTAMENTO		pag. 9
Art. 20	Doveri generali dei conducenti	“ 9
Art. 21	Atti vietati ai conducenti	“ 9
Art. 22	Atti vietati agli utenti del servizio	“ 9
Art. 23	Reclami	“ 10
CAPO IV - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA		pag. 10
Art. 24	Sospensione della licenza di esercizio	“ 10
Art. 25	Revoca della licenza	“ 10
Art. 26	Sospensione cautelativa della licenza	“ 11
Art. 27	Decadenza della licenza	“ 11
CAPO V - NORME FINALI		pag. 11
Art. 28	Competenza della Regione Lombardia	“ 11
Art. 29	Vigilanza e sanzioni	“ 11
Art. 30	Rinvio ad altre norme legislative e regolamentari	“ 12